



Ministero della Salute

Direzione generale delle professioni e delle risorse umane
N° del Servizio sanitario nazionale -
Ufficio I. Affari Generali ex DGRU/PS:
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Risposta al Foglio del
N° DGPROF./P/I.8.d.n.1.



Segretariato Italiano Giovani Medici
(S.I.G.M.)
andrea.ziglio@gmail.com

OGGETTO:

Obbligo assicurativo per i medici in formazione specialistica ai sensi della Legge n.189/2012.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di pari oggetto inviata da codesto Segretariato, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3, comma 5, lett. e) del D.L. 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n.148, enuncia, tra i principi ispiratori la riforma delle professioni regolamentate, l'obbligo in capo al professionista di stipulare "*idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale*".

Successivamente l'articolo 3 del D.L. n. 158/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.189/2012, che ha dettato disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ha rinviato all'adozione di un apposito D.P.R. la regolamentazione delle procedure e dei requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti assicurativi nonché per l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia.

Al riguardo, sono emersi alcuni dubbi interpretativi in virtù del richiamo operato dal menzionato articolo 3, comma 2, alle disposizioni contenute nel D.L. 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n.148.

In particolare, si è reso necessario chiarire se, più in generale, l'obbligo posto dalle legge n.148 del 2011 riguarda esclusivamente i liberi professionisti e se il decreto legge n. 158/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.189/2012 avesse per i professionisti sanitari ampliato la platea dei destinatari dell'obbligo stesso.

In un recente parere, il Ministero della Giustizia ha chiarito che l'obbligo previsto dalla richiamata legge 14 settembre 2011, n.148, riguarda esclusivamente i liberi professionisti.

La suddetta problematica ha, poi, trovato compiuta soluzione con l'articolo 27 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.114, che ha novellato l'articolo 3 del menzionato D.L. n.158/2012.

Il riferito articolo 27 ha chiarito definitivamente che le previsioni del menzionato decreto legge n.158 del 2012 non incidono sull'ambito applicativo della legge n.148/2011, pertanto l'obbligo assicurativo trova applicazione, anche per i professionisti sanitari, esclusivamente nei confronti del libero professionista.

Ciò premesso, relativamente all'applicabilità di tale obbligo ai medici in formazione specialistica, si fa presente quanto segue.

L'art. 37 del decreto legislativo n.368/1999 prevede che: *“Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole[...]”*.

Ne consegue che l'elemento distintivo del corso di specializzazione è la formazione teorico-pratica, accompagnata da una concreta esperienza lavorativa caratterizzata dalla partecipazione alle attività mediche presso cui lo specializzando è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali.

Si ritiene, pertanto, che in base alla formulazione letterale delle previsioni di cui trattasi e ad un'interpretazione conforme alla finalità cui dette previsioni sono state adottate, l'obbligo di assicurazione professionale non ricada sui medici in formazione specialistica, non essendo gli stessi riconducibili a liberi professionisti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(dott.ssa Grazia Corbello)

